

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1960

(26^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI,
indi del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-1918 » (1069) (D'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 272, 273, 274
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	273, 274
JANNUZZI	273, 274
PALERMO	274
PIASENTI, relatore	272

« Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1223) (D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	275, 276
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	276

CORNAGGIA MEDICI, relatore	Pag. 275
PALERMO	276
TOLLOY	275, 276

« Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1293) (D'iniziativa dei deputati Fornale ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	277, 281
ANGELILLI	280
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	280
CORNAGGIA MEDICI, relatore	278
CREPELLANI	280
JANNUZZI	280
PALERMO	279, 280
TOLLOY	278, 280
VERGANI	280

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Jannuzzi, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Tolloy e Venudo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Sartori e Vallauri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Crespellani e Guidoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

A N G E L I L L I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Vice Presidente Cornaggia Medici

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri: « Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 » (1069) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri: « Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 14 ottobre scorso, iniziata la discussione del disegno di legge, fu presentato dal Governo, in seguito ad alcuni rilievi formulati dalla Commissione finanze e tesoro, un nuovo testo dell'articolo 3 così formulato:

« All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

« Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè sul nuovo testo doveva esprimere il proprio parere la Commissione finanze e tesoro, la discussione fu sospesa per dare a detta Commissione il tempo necessario.

Comunico ora che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che il disegno di legge in esame, modificato con l'emendamento proposto, possa soddisfare il disposto dell'articolo 81 della Costituzione ».

Do la parola, pertanto, al relatore, senatore Piasenti.

P I A S E N T I, relatore. Il disegno di legge di cui ci occupiamo tende a stabilire una — a mio avviso doverosa — parità di trattamento pensionistico fra gli ufficiali delle Forze armate che, investiti dell'incarico titolare del grado superiore, prestarono servizio in Africa, in Albania e durante la seconda guerra mondiale, e quelli che, in uguale condizione di responsabilità, prestarono servizio durante la prima guerra mondiale.

L'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277, cui fa riferimento il disegno di legge, recita fra l'altro: « ... gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado ... liquidano la pensione ... sulla base dello stipendio del grado superiore ... ».

Senonchè la legge non comprendeva gli ufficiali della prima guerra mondiale, e a tale sperequazione si vuole appunto ovviare con il disegno di legge in esame.

Alla spesa per l'esercizio finanziario 1960-1961, calcolata in lire 9.600.000, si farà fronte con la riduzione degli stanziamenti ai capitoli 141 e 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e al capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernenti

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

le spese di prima vestizione, manutenzione e rinnovamento corredo — e indumenti speciali — per l'Esercito, la Marina e il Corpo delle guardie di finanza.

Poichè la motivazione del provvedimento, di carattere perequativo, appare fondata e la copertura dell'onere è stata trovata soddisfacente dalla Commissione finanze e tesoro, il vostro relatore si dichiara favorevole al disegno di legge, e ne propone l'approvazione.

J A N N U Z Z I . Desidero fare una osservazione, già espressa alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno che ho l'onore di presiedere, e ripetuta alla Commissione affari esteri: e cioè che, a mio avviso, non è possibile continuare con il sistema in atto, per cui un disegno di legge che perviene dall'altro ramo del Parlamento non sia accompagnato dalla relazione con la quale il disegno di legge è stato presentato.

Infatti, i disegni di legge sottoposti al nostro esame sono accompagnati, oppure no, dalla relazione originaria, a seconda che noi abbiamo, o non abbiamo, la priorità nella presentazione, quasi che tale unico elemento, della priorità, sia in ogni caso determinante nei confronti del bisogno da parte nostra di avere conoscenza dei provvedimenti e dei motivi che li giustificano.

Ora — da questo punto di vista — il fatto che un provvedimento sia stato presentato alla Camera dei deputati e questa l'abbia già discusso, non significa assolutamente nulla: perchè determinate notizie si possono desumere soltanto dalla relazione originaria, che di conseguenza deve sempre arrivare a noi, insieme col testo del provvedimento.

Ripeto, dunque, questa mia richiesta anche in questa sede, con preghiera alla Presidenza di tenerla presente e di trasmetterla agli uffici competenti, tanto più che l'aggiunta di qualche pagina agli stampati non rappresenterebbe in fondo che una piccola spesa.

Che la richiesta sia fondata io credo risulti anche dal caso presente, perchè la mancanza della relazione impedisce di comprendere l'esatta portata del provvedimento, provocando la richiesta di chiarimenti al Rappresentante del Governo e obbligando ad una perdita di tempo facilmente evitabile, dato

che detti chiarimenti molto probabilmente si sarebbero potuti trovare nella relazione originaria.

Così — premesso che sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento — io non so spiegarvi, ad esempio, per quale ragione il provvedimento stesso debba avere effetto dal 1° luglio 1959, visto che concerne l'estensione di una norma che risale al 1954. Se si tratta del riconoscimento di un diritto che gli interessati avrebbero potuto vantare nel 1954, la riparazione non dovrebbe cominciare dopo cinque anni, ma avere effetto retroattivo.

Sarò, pertanto, grato al Rappresentante del Governo se vorrà darmi un chiarimento in proposito.

P R E S I D E N T E . In merito alla prima richiesta del senatore Jannuzzi, desidero dare subito le più ampie assicurazioni che la Presidenza della Commissione si farà parte diligente, affinché l'inconveniente sia avviato nel futuro.

Io stesso molte volte mi sono trovato nella necessità di chiedere direttamente alla Camera dei deputati la relazione originaria allegata ad un provvedimento; il che potremmo fare tutti, è vero, ma con evidente perdita di tempo, mentre la questione sarebbe molto più semplicemente risolta se i disegni di legge arrivassero a noi ognora accompagnati dalle rispettive relazioni.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In effetti la legge alla quale si è riferito il senatore Jannuzzi è la legge 15 maggio 1954, n. 277, che risale quindi a sei anni fa.

Debbo però aggiungere che la documentazione di rito concernente le funzioni del grado superiore è stata acquisita soltanto dopo cinque anni, data la difficoltà di reperire notizie certe, che riguardano periodi così lontani nel tempo.

D'altra parte, sono stati gli stessi interessati a prospettare le loro richieste nei termini che risultano esposti nel provvedimento; nè ci risulta che siano state sollevate eccezioni, o avanzate lamentele a tale riguardo.

Perciò, ripeto, il concorso alla presente proposta di iniziativa parlamentare è stato dato dall'Amministrazione sulla base di ele-

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

menti che hanno richiesto cinque anni di accertamenti, sia per la parte di sua stretta competenza, sia per la parte affidata alla iniziativa dei beneficiari, i quali — evidentemente — avevano un particolare interesse non solo a far trionfare una particolare tesi, ma a che fosse anche determinato in forma definitiva un diritto collegato con la legge del 1954.

P A L E R M O . Vorrei sapere se gli ufficiali che hanno beneficiato di questa disposizione hanno avuto il riconoscimento del diritto con decorrenza dal 15 maggio 1954.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* No, per tutti decorre dal 1959.

J A N N U Z Z I . Il tempo necessario per fare gli accertamenti non può e non deve andare a discapito degli interessati; e anche se questi sono d'accordo sul ritardato riconoscimento del loro diritto — o comunque lo accettano — ciò non dovrebbe, in linea di principio, esimere noi dallo stabilire, invece, una retroattività, dal compiere cioè un atto di giustizia, quando, come nel caso in esame, si tratta di un atto di giustizia sostanziale.

A ogni modo, per ragioni pratiche — dato che la retrodatazione porrebbe un problema di copertura, forse non facilmente superabile, che farebbe ritornare il provvedimento in alto mare e, di conseguenza, nel proposito di far del bene si finirebbe invece col far del male — io non posso che dichiararmi favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali delle Forze Armate dello Stato che durante la guerra 1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico ti-

tolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a detto grado e che per tale circostanza abbiano percepito lo stipendio del grado superiore, è esteso l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 2.700.000) e n. 148 (lire 1.600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Come ho ricordato al principio della seduta, il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, emendamento che ha ricevuto il consenso della 5^a Commissione. Tale nuovo articolo, dice:

« All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Presidente CERICA

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1223) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Il disegno di legge, che è già stato approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 30 settembre 1960, è molto semplice e consiste in una modificazione dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva. Io, però, avrei detto « per l'assunzione dei

commissari di leva », perchè il reclutamento è un'altra cosa.

Comunque si tratta di questo (e ripeto la formulazione degli articoli che è chiarissima): che gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Il provvedimento in esame, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956.

In altre parole, come gli onorevoli colleghi hanno avvertito, si tratta di non far perdere determinati benefici a quegli ufficiali, che hanno assunto la funzione di commissari di leva. Tale funzione è molto importante e ritengo perciò che il non danneggiare gli ufficiali che l'hanno assunta, sia un fatto che, in definitiva, tornerà di vantaggio allo stesso servizio.

Nel dichiararmi pertanto favorevole al provvedimento, ne propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi, anche perchè una volta tanto ci troviamo di fronte a una formulazione estremamente chiara. Esprimo, anzi, l'augurio che tutte le leggi siano comprensibili e sempre evidenti come questa, perchè soltanto così si potranno evitare quelle storture, che necessariamente derivano dalle leggi oscure e mal formulate.

TOLLOY. Premesso che sono favorevole al disegno di legge, desidero fare alcune considerazioni, a integrazione di quanto ha detto il senatore Cornaggia Medici.

La giustificazione del provvedimento è data dalla situazione che si è venuta a determinare per il fatto che degli ufficiali che hanno vinto il concorso per entrare nei ruoli di commissari di leva, sono poi rimasti fermi al grado e allo stipendio di maggiore per tutta la vita, mentre alcuni loro colleghi che non erano stati ammessi allo stesso concorso, sono stati poi immessi nel ruolo, pervenendo al grado di colonnello.

È evidente, perciò, come tale disparità di trattamento abbia posto degli ufficiali, che ricoprono lo stesso ufficio e svolgono la stessa funzione, in una particolare situazione morale e materiale.

A questo punto vorrei fare un'osservazione che riguarda anche il successivo provvedimento all'ordine del giorno.

Sembra a me che, quando si tratti di provvedimenti che interessano determinati gruppi di ufficiali o addirittura determinati ufficiali, il fatto di trovarsi di fronte a iniziative di parlamentari appartenenti a un determinato partito — e quasi sempre al partito al governo — provochi un vero e proprio senso di disagio. Gli interessati a un provvedimento finiscono, infatti, col pensare — a ragione o a torto — che per avere la maggior probabilità di conseguire le loro rivendicazioni occorra rivolgersi a membri del Parlamento, e naturalmente del partito che sta al governo.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta di legge del senatore Palermo per gli aiutanti di battaglia contraddice palesemente a questa tesi!

T O L L O Y . Non ho nulla da dire contro il principio dell'iniziativa parlamentare, perchè è evidente anche per me che ogni parlamentare deve avere il diritto di proporre delle leggi.

Sembra a me, tuttavia, che — secondo una prassi autenticamente democratica — i casi, come quello in esame, dovrebbero sempre passare attraverso il vaglio governativo, per evitare che ogni volta si rimanga con la preoccupazione di sapere fino a che punto si tratti di reali esigenze, e non di favoritismi.

Provvedimenti assolutamente giusti come quello in discussione debbono avere una origine chiara.

È quella da me indicata, ripeto, la prassi migliore per togliere ogni carattere di parte, ogni sospetto di favoritismo.

P A L E R M O . Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, ma nell'occasione mi permetto di ricordare che il problema dei commissari di leva è annoso, e attende una sistemazione definitiva fin dalla prima legislatura, quando ci interessammo della questione, e il Governo del tempo si impegnò di presentare un disegno di legge per affrontare il problema nel suo complesso. Ma finora non si è visto niente. È stato necessario l'intervento di alcuni parlamentari, fra i quali anzi e prima di tutti « una » parlamentare, per arrivare al provvedimento in esame.

Se noi pertanto voteremo a favore, insistiamo però sulla necessità che all'esame del Parlamento venga portato il problema nel suo complesso.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Al senatore Tolloy mi permetto di dire — dimenticando in questo momento di essere Sottosegretario per la difesa — che sarebbe veramente un fatto assurdo se l'iniziativa parlamentare venisse surclassata da una preminente iniziativa governativa: e io, come parlamentare, non ammetterei mai ciò. Il posto a me assegnato è in Parlamento, e all'iniziativa parlamentare, che dagli elettori mi è stata affidata con un mandato specifico, non intendo assolutamente rinunciare.

Nei miei quattordici anni di attività parlamentare, tutte le volte che sono insorti dei dibattiti tra il Governo e il Parlamento ho sempre sentito lagnanze di deputati, i quali si sentivano surclassati dall'iniziativa governativa, e mai rilievi del tipo di quello formulato dal senatore Tolloy.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956.

(È approvato).

Art. 3.

Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: « Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1293)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri. « Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, dalla Marina e dell'Aeronautica » già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione (Affari della Presidenza del consiglio e dell'interno) ha espresso il seguente parere:

« Col disegno di legge in oggetto si propone che, in deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, siano effettuate due promozioni nel grado di generale di divisione dei Carabinieri nell'anno 1961 anziché una, la prima sotto la data 1° gennaio 1961 e la seconda sotto la data del 1° luglio 1961.

Il provvedimento proposto, già approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, trova la sua giustificazione nel fatto che gli organici degli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri non hanno da tempo subito mutamenti, pur essendo aumentate le esigenze di comando per le alte gerarchie dell'Arma. Tale esigenza verrebbe soddisfatta col disegno di legge in oggetto, comportando, però, una lievissima situazione soprannumeraria nel grado di generale di divisione (come unità), peraltro di durata assai limitata nel tempo, in quanto verrebbe eliminata nei primi mesi dell'anno 1962.

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

Pertanto la 1^a Commissione esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento in questione ».

Comunico altresì che sul disegno di legge stesso la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Sono molto imbarazzato nel fare questa telegrafica relazione davanti al nostro Presidente, che fu brillantissimo comandante dell'Arma; inutile, del resto, si rivela la mia relazione dopo che il senatore Baracco, personalmente ha, nel dare il parere della 1^a Commissione, rappresentato a noi tutta la situazione — cui pone rimedio il disegno di legge in esame —, la quale si presenta in maniera oltremodo semplice. L'Arma dei carabinieri ha tanti generali quanti sono i posti; di modo che presso l'Arma non si può andare in licenza, nè ci si può ammalare, in quanto ciò creerebbe una vacanza nei sopra accennati gradi. Accade, poi, che proprio fra non molto — fra il 1961 ed il 1962 — sei generali su 14 (10 generali di brigata e quattro di divisione) cesseranno dal servizio. Noi attraverso questa che è la sostanza del disegno di legge, provvediamo a colmare la lacuna. Come dice, infatti, l'articolo 1, in deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due promozioni al grado di generale di divisione dei carabinieri: la prima sotto la data del 1° gennaio 1961, e la seconda in data 1° luglio 1961. Quindi, nell'articolo, si parla delle successive modifiche necessarie per consentire la messa nei quadri di avanzamento dei generali di brigata, e provvedere, in conseguenza alle eccedenze.

È una legge di necessità, che la Camera dei deputati, in sede di Commissione della difesa, ha approvato il 22 novembre scorso all'unanimità.

Chiedo pertanto l'approvazione con urgenza alla Commissione, tenendo presente che per quel che riguarda il modesto onere della spesa sarà provveduto mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti nello sta-

to di previsione della spesa del Ministero della difesa.

TOLLOY. Più che nei riguardi della precedente legge — quella che abbiamo già discusso concernente le norme per il reclutamento dei commissari di leva — è proprio nei confronti di questa che vale l'osservazione da me fatta poc'anzi: confesso il mio disagio e la perplessità in presenza del disegno di legge in esame. Ed in primo luogo per coerenza con le posizioni da me sempre assunte nei confronti di modifiche di organici e della legge sull'avanzamento degli ufficiali. Osservazioni simili ho già fatto, del resto, allorchè si discusse il disegno di legge sulla sussistenza; e le ripeto ora per i carabinieri. È un principio di ordine generale che mi rende incline all'opposizione nei confronti di provvedimenti così fatti. Debbo aggiungere che con lo stesso scrupolo con cui ho esaminato il problema dei commissari di leva, che mi ha visto favorevole, ho esaminato anche questo disegno di legge presentato da un gruppo di deputati, ma evidentemente sollecitato dagli interessati, anzi, direi, dall'interessato, e non certo per esigenze di servizio.

Il presente disegno di legge, infatti, riguarda due generali di brigata: uno, il generale Fatuzzo, comandante della brigata di Bologna, il quale sarebbe promosso egualmente, e l'altro, il generale Pontani, Capo di stato maggiore dell'Arma, il quale sarebbe, invece, colpito dai limiti di età proprio pochi giorni dopo il 1° luglio, data che con la nuova legge segnerebbe, invece, la sua promozione a generale di divisione.

Sono cose, queste, che ci orientano in senso negativo, perchè pensiamo che soprattutto gli ufficiali dell'Arma dovrebbero accettare, quella che è la legge, quale che sia il grado e la carica da essi ricoperti. Ma, inoltre, anche una delle argomentazioni fondamentali prospettate ci lascia seriamente perplessi, quella secondo la quale si dichiara che l'Arma non può rimanere senza generali di divisione.

Chiedo all'onorevole Sottosegretario se è vero, o non è vero, che esistono vari generali di divisione a disposizione. Ed allora, se esistono vari generali di divisione a disposizione, come mai si scrive e si afferma, invece,

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1^o dicembre 1960)

che occorre nominarne degli altri? La verità è chi vi sono generali di divisione che attendono di raggiungere i limiti di età, e che sono senza incarico.

Questo provvedimento, dunque, è un provvedimento *ad personam* e mi sembra che questo sia un motivo bastante per non approvarlo. Noi parlamentari abbiamo l'obbligo della tutela delle leggi, anche quando esse vengono a costare a qualche persona dei sacrifici, che sono poi i sacrifici che tutti gli altri sopportano, non trovandosi nella posizione di Capo di stato maggiore dell'Arma: per il quale un disegno di legge, sottoposto a tambur battente all'esame della Camera e approvato in quella sede ognora a tambur battente, viene portato al Senato. Quando penso ai progetti di legge di grande importanza presentati da deputati e da senatori dell'opposizione che sono fermi da anni e anni, e vedo che il presente provvedimento nel giro di poche settimane viene portato alla Camera che l'approva, passa immediatamente al Senato, che lo esamina, tutto ciò mi sembra incredibile. Salta fuori, poi, che si tratta di un disegno di legge fatto per un generale, che nell'agosto del 1961 sarà raggiunto dai limiti di età e che lo si vuol far promuovere al grado superiore in data 1^o luglio. Questa non si chiama rigida applicazione delle leggi, nè tutela del costume, che bisogna pretendere particolarmente quando il provvedimento riguarda l'Arma dei carabinieri.

Ecco perchè, sia per i motivi d'ordine generale che ho qui ripetuto, che mi hanno sempre veduto opporre a modifiche, anche parziali, delle leggi per l'avanzamento e degli organici; sia per motivi particolari di « legittima suspicione », ritengo che il presente sia un provvedimento *ad personam*, che non deve essere assolutamente approvato.

P A L E R M O . Non nascondo, onorevole Presidente, che quanto ha detto il senatore Tolloy mi lascia perplesso: ed uso la parola « perplesso » per usare un termine parlamentare. Faccio una premessa: noi, io e i miei colleghi di gruppo, non siamo affatto contrari all'iniziativa parlamentare; pensiamo che es-

sa possa costituire in molti casi uno sprone, uno stimolo al Governo, e possa alcune volte colmare anche qualche lacuna o riparare qualche ingiustizia.

Però, quando l'iniziativa parlamentare è esercitata *ad personam* come nel caso in esame — me lo consenta il senatore Cornaggia Medici — essa si tramuta in iniziativa di favoritismo e di malcostume, contro cui protestiamo nella maniera più decisa e più sdegnata. Noi non dobbiamo preoccuparci di promuovere generali, ma dobbiamo, invece, preoccuparci di non ledere con tali promozioni gli interessi di coloro che seguono in graduatoria. Approvando, infatti, questo disegno di legge che autorizza la promozione del Capo di stato maggiore dell'Arma, che sarebbe colpito dai limiti di età nell'agosto prossimo, danneggeremo colui che lo segue in graduatoria.

Noi siamo parlamentari non per fare dei favoritismi, ma per fare delle leggi. Ed è inutile, quindi, che il senatore Cornaggia Medici dica che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Camera; a me, a noi non importa nulla di ciò: vuol dire che la Camera non era informata, che i compagni del mio partito e del gruppo non erano informati, altrimenti avrebbero votato contro.

Alla seconda questione, quella delle esigenze di servizio, senatore Cornaggia Medici, mi consenta di dire, con la massima lealtà e sincerità, che questo è un luogo comune, che si usa sempre quando si vogliono fare dei favoritismi, e ciò è tanto più vero, se si tiene presente che vi sono generali dei carabinieri che non hanno impiego, perchè non vi sono disponibilità di posti. Ed allora quali le esigenze di servizio di cui si parla nella relazione, che ha accompagnato il disegno di legge alla Camera e di cui si è fatto eco il relatore della nostra Commissione?

Concludendo, io ricordo, onorevole Presidente Cerica, che nel 1945 nell'epoca della Consulta, fu presentato un disegno di legge quasi analogo, che riguardava un solo ufficiale dei carabinieri, disegno che venne ironicamente chiamato « Bianchi » se non vado errato, perchè si riferiva unicamente a quell'ufficiale. Onorevoli colleghi, noi, per dare

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

prova della nostra lealtà votammo contro quel disegno di legge.

VERGANI. Annunzio che chiederemo a termini di Regolamento che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

JANNUZZI. Perchè, prima di chiedere il rinvio in Aula di una leggina così modesta, non ne rimettiamo invece l'esame alla prossima seduta? Procuriamo di ottenere qualche altro chiarimento; facciamo venire qui la relazione che accompagna il disegno di legge e di cui siamo privi, per discutere il problema con maggiore profondità nella prossima riunione. Dobbiamo assolutamente eliminare il sospetto espresso da alcuni colleghi che si facciano le leggi *ad personam*. Le leggi devono avere una loro ragione d'essere, a carattere obiettivo; e se il fine che la legge si propone è raggiunto, la considerazione delle persone deve passare ragionevolmente anche in secondo piano. A me interessa di sapere se si deve, o non si deve, ottemperare a tale esigenza: come non è giusto effettuare delle promozioni per favorire delle persone, così non sarebbe giusto non ottemperare ad una esigenza soltanto per la preoccupazione che da taluno si ritenga che si siano voluti favorire alcuni individui.

Faccio pertanto una proposta formale perché il seguito della discussione sia rinviato ad una prossima seduta.

CREPELLANI. Mi associo alla proposta del senatore Jannuzzi.

ANGELILLI. Mi associo anch'io alla proposta del senatore Jannuzzi.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sono stati chiesti dei chiarimenti; ma la proposta del senatore Jannuzzi, a mio avviso, è pregiudiziale. In altre parole, sono in grado di rispondere fin da adesso ai vari quesiti prospettati. Ma, ripeto, c'è una proposta del senatore Jannuzzi, che è come una mozione d'ordine, alla quale va data naturalmente la precedenza. Mi rimetto, pertanto, alle decisioni della Commissione.

PALERMO. Sulla proposta del senatore Jannuzzi per il rinvio ad altra seduta noi siamo d'accordo: abbiamo bisogno di chiarimenti. Se l'onorevole Sottosegretario potesse fornirli seduta stante, forse sarebbe meglio. Chiediamo all'onorevole Sottosegretario se è esatto o meno che vi sono generali dei carabinieri che non hanno impiego. Se questo è vero, onorevole rappresentante del Governo, la tesi del favoritismo sostenuta dal collega Tolloy e da me sarebbe quanto mai dimostrata anche se si riferisce ad un valoroso ufficiale generale, di cui non discutiamo i meriti...

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. ... si tratta di due valorosi ufficiali ...

PALERMO. Ma uno sarebbe ugualmente promosso nel corso dell'anno 1961. Noi facciamo una questione di buon costume legislativo nel chiedere di accertare se veramente la presente proposta è ispirata unicamente ad esigenze di servizio, esigenze che noi crediamo non esistano.

JANNUZZI. Mi permetto, onorevole Presidente, di insistere nella mia proposta perchè io stesso, ripeto, non ho elementi di informazione, tali da poter rispondere ai rilievi che sono stati fatti sul contenuto del disegno di legge in esame.

TOLLOY. Aderisco alla proposta di rinvio ad altra seduta presentata dal senatore Jannuzzi. Tengo a precisare che ho portato qui degli argomenti *ad abundantiam*, tra i quali quello che si riferisce all'esistenza di generali di divisione senza incarico, e quindi a disposizione. Il senatore Palermo ha aggiunto un altro argomento: che forse questo provvedimento colpisce altri ufficiali. Ma altri argomenti non sono necessari per esprimersi negativamente a proposito della promozione per esigenze di servizio. Io stesso ricordo personalmente di aver ricoperto sia da te-

4^a COMMISSIONE (Difesa)26^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

nente che da capitano incarichi del grado superiore in modo permanente. Ora, invece, si vuol fare una legge per promuovere un generale soltanto, e quel generale. Il fatto che vi siano a disposizione generali di divisione rende soltanto più specioso il disegno di legge.

Comunque, mi associo alla proposta Januzzi, di fronte alle cortesi dichiarazioni del Sottosegretario, che si dichiara disposto a portare ulteriori chiarimenti alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari